

n. 18708/2023 R.G. N.R.

n. 8463/2023 R.G. Sent.

n. 6444/2023 R.G. Dib



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 29 maggio 2023

IL TRIBUNALE DI ROMA

-sezione V penale-

In composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Iulia ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa penale di I grado svoltasi per giudizio abbreviato

CONTRO



Debora

, difeso d'ufficio dall'avv. Zagami

-libero con obblighi, presente-

IMPUTATO

Come da foglio allegato

CONCLUSIONI

P.M.: assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 II comma c.p.p.

Difesa dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi del I comma art. 530 c.p.p. Chiede trasmettersi gli atti alla P.M.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Roma

PRESENTAZIONE DELL'IMPUTATO AL DIBATTIMENTO
PER LA CONVALIDA DELL'ARRESTO E PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO
(artt. 449 e segg c.p.p.)

N. 18708/23 R.G. notizie di reato

IL P.M.

Visti gli atti del procedimento penale indicato iscritto nel registro delle notizie di reato in data 09/05/2023 nei confronti di:

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ - senza fissa dimora
assistito e difeso d'UFFICIO dall'Avv. Debora Zagami del foro di Roma

Visti gli artt. 352 comma IV° e 355 comma II° C.P.P.; **Convalida le perquisizioni ed i sequestri** di cui ai verbali in atti, ricorrendo i presupposti richiesti dalla legge in flagranza di reato e concernendo gli stessi la giustificata ricerca ed acquisizione di cose costituenti corpo del reato (o comunque di cose pertinenti al reato) e necessarie per l'accertamento del fatto.
Roma 09 maggio 2023

Visti gli artt. 558 C.P.P. e 163 Disp. att. C.P.P.

Rilevato che il predetto è stato tratto in arresto dalla Polizia Giudiziaria procedente in data 08/05/2023 alle ore 21.20

D I S P O N E

la presentazione del predetto per il giorno 9 maggio 2023 davanti al Tribunale di Roma in composizione monocratica per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo in relazione all'imputazione seguente:


A) del reato di cui all'art. 337 c.p. perché usava violenza consistita nel colpire gli operanti intervenuti, al fine di identificare due probabili autori di furto a danno di un centro scommesse, denominato Sisal Wincity, scagliando, contro di essi, un posacere in ferro e aggredendoli con calci e pugni al fine di impedire un atto del loro ufficio e guadagnarsi la fuga.

B) del reato di cui agli artt. 582, 585 con rif. all'art. 576 co. I punto n. 1 (in rel. all'art. 61 n. 2) e 5 bis c.p. per avere, al fine di commettere il delitto di cui al capo A che precede e tenendo il comportamento ivi descritto colpito gli ag. ██████ e ██████ cagionando lesioni personali, rispettivamente di "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhio, contusione della gamba, contusione del ginocchio, ferita delle dita mano senza menzione di complicazione", al primo, e "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhio, contusione del ginocchio", al secondo, come da referti in atti, giudicate guaribile in 7 gg s.c..
Fatto commesso in Roma il 8 maggio 2023

Roma il 09 maggio 2023

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dott. Roberta Capponi)

MOTIVI DELLA DECISIONE

 tratto in arresto il 8.5.2023, veniva presentato il giorno successivo a questo tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. e per il contestuale giudizio direttissimo.

All'esito dell'udienza il giudice convalidava l'arresto, contestualmente applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. e disponeva procedersi al dibattimento nelle forme del rito direttissimo.

All'odierna udienza, fissata a seguito di richiesta di termine a difesa, l'imputato chiedeva definirsi il procedimento nelle forme del rito abbreviato subordinato all'acquisizione di video estratto dalle telecamere di sorveglianza del locale; il pubblico ministero non si opponeva alla richiesta, depositando a sua volta CD contenente immagini delle telecamere di sorveglianza acquisite dalla P.G.; il giudice provvedeva in conformità e le parti concludevano come in epigrafe.

Dal verbale d'arresto si evince quanto segue:

- alle ore 21.20 circa del 8.5.2023 personale della P.S. si portava in Circonvallazione Cornelia nr. 112 presso la "Sisal Wincity" in quanto giungeva al 112 una richiesta di ausilio in quanto vi era una persona molesta che disturbava gli avventori;
- giunti sul posto gli operanti notavano nel marciapiede antistante la porta di ingresso del negozio "Sisal Wincity" tre uomini africani in evidente stato di agitazione che discutevano tra di loro;
- uno degli uomini che stava discutendo, tale Bouchich Ayoub Ahmed, riferiva di essere in lite con gli altri due uomini in quanto credeva che uno dei due gli avesse rubato la somma di dieci euro che aveva vinto poco prima presso il centro scommesse;
- gli operanti si avvicinavano ai due uomini indicati dal Bouchich per procedere all'identificazione degli stessi, ma alla richiesta dei documenti entrambi gli uomini iniziavano ad inveire in lingua straniera provando ad allontanarsi dal posto senza fornire un documento di riconoscimento;



- gli operanti provavano a tranquillizzare i due soggetti ma senza riuscirci; in particolare uno di costoro, poi identificato nell'imputato, afferrava un posacenere in ferro e lo lanciava in direzione degli operanti, senza colpirli e poi si scagliava dapprima contro l'agente [REDACTED] colpendolo al volto con un pugno e poi contro l'agente [REDACTED] nel frattempo intento a tranquillizzare l'altro individuo, colpendolo prima con un calcio negli arti inferiori e poi con un pugno al volto;

- gli agenti provavano ad immobilizzare [REDACTED] che continuava a sferrare calci e pugni in direzione nei loro confronti e con molta difficoltà riuscivano ad immobilizzarlo a terra e a chiamare in ausilio altri equipaggi;

- nel frattempo l'altro soggetto si allontanava;

- solo all'arrivo di altro equipaggio si riusciva ad immobilizzare [REDACTED] usando le manette in dotazione ed a trasportarlo in commissariato.

Dai referti medici in atti si evince che gli agenti hanno riportato, [REDACTED] e, "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo, contusione del ginocchio" con prognosi di 7 giorni e [REDACTED] "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo, contusione della gamba, del ginocchio, ferita della mano" con prognosi di 7 giorni.

Il teste Bouchich, sentito nell'immediatezza dei fatti, ha riferito di aver visto uno dei due soggetti che l'avevano prima aggredito, armarsi di un portacenere in ferro e poi scagliarsi contro le forze dell'ordine.

Nel corso dell'udienza di convalida l'imputato ha negato l'addebito, riferendo di essere stato falsamente accusato da un uomo di avergli sottratto la somma di 10 euro e di aver reagito solo nei confronti di costui, anche minacciandolo con un portacenere in ferro, ma di non aver in alcun modo reagito verso gli agenti, lasciandosi ammanettare.

Dal video acquisito in atti, estratto dalla difesa su autorizzazione del tribunale, si evince con chiarezza quanto accaduto davanti al locale. Tralasciando quanto accaduto nella prima fase, quando è avvenuto un primo intervento di una pattuglia della P.S. poiché fatto estraneo alle contestazioni oggetto del processo, si vede l'imputato dapprima discutere animatamente con altro soggetto (si ripete, non ha

rilievo quanto accaduto tra tali soggetti e le ragioni della discussione); gli operanti lo allontanano per evitare che la discussione continui, spintonandolo; poco dopo [REDACTED] ritorna, afferra un portacenere in metallo alto circa un metro e si dirige verso la persona con cui stava in precedenza discutendo; gli operanti evitano il contatto tra i due ed il portacenere cade a terra; qualche secondo dopo [REDACTED] si avvicina ancora una volta all'uomo, gesticolando come a volerlo colpire, ma viene allontanato; a quel punto impugna di nuovo il portacenere, ma gli operanti non gli consentono di avanzare verso il rivale, gettandolo a terra ed ammanettandolo nonostante il tentativo dell'imputato di divincolarsi e sottrarsi all'arresto.

Il video, dunque, pur dimostrando che [REDACTED] abbia discusso animatamente con altro soggetto, anche tentando di aggredirlo non ottemperando all'ordine dei pubblici ufficiali di allontanarsi, consente di escludere che egli abbia scagliato il portacenere contro costoro e che abbia sferrato pugni e calci al loro indirizzo.

Il reato così come contestato, dunque, non sussiste.

E' indubbio che gli operanti abbiano riportato le lesioni sopra descritte, ma è parimenti evidente come si tratti di lesioni diretta conseguenza dell'azione posta in essere al fine di gettare a terra l'imputato e bloccarlo nonostante il suo tentativo di non farsi ammanettare attraverso una resistenza passiva, operata senza in alcun modo colpire i pubblici ufficiali.

In conclusione, in relazione al reato di cui al capo A), si impone una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto; quanto al capo B), invece, l'assoluzione va pronunciata per difetto dell'elemento psicologico.

Quanto alla richiesta della difesa di trasmissione degli atti al P.M., si rileva che -se è legittimo che gli operanti abbiano allontanato [REDACTED] anche spingendolo, visto che lo stesso non aveva ottemperato all'evidente invito in precedenza rivoltogli ed aveva continuato ad avvicinarsi in maniera aggressiva e minacciosa- è indubbio che dall'esame del video acquisito non si evince affatto che l'imputato, così come riportato nel verbale d'arresto, abbia scagliato il portacenere verso i poliziotti e soprattutto che abbia sferrato loro nei confronti di entrambi, prima di essere bloccato ed atterrato, un pugno al volto dell'agente [REDACTED] e poi un pugno al volto e un calcio all'agente [REDACTED]. Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al P.M. per le

valutazioni di competenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p.

Assolve XXXXXXXXXX dal reato ascrittogli al capo A) perché il fatto non sussiste e dal reato ascrittogli al capo B) perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 300 c.p.p.

Dichiara la cessazione dell'efficacia della misura cautelare in atto.

Roma, 29.5.2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Udienza



Roma, li 29/05/2023

IL FUNZIONARIO ADDETTO U.P.P.
Dott. Leonardo Naccarelli

Il giudice
Salvatore Iulia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Iulia', written over the printed name.